



# Comune di Pessinetto

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI N. 19 DEL 04/05/2026

### OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DIRITTO AI PERMESSI MENSILI AI SENSI DELL'ART. 33 Co 2 e 3 LEGGE N. 104/1992 AL DIPENDENTE -OMISSI**

### IL RESPONSABILE DELL'Area Affari Generali

#### PREMESSO:

- che con istanza del 22.04.2026, acquisita al protocollo con n. 1748 il sig. – OMISSIS – dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Pessinetto ha chiesto di usufruire dei benefici previsti dal vigente art. 33 comma 2 e 3 della legge 104/92, per assistere la propria figlia minorenni - OMISSIS – nata il xx/xx/xxxx, portatore di handicap in situazione di gravità;
- che la richiesta è motivata in relazione alla patologia sofferta dalla figlia alla quale, come risulta dal verbale della Commissione Medica dell'ASL di Ciriè (L.104/92, art. 20 L. 102/2009) per l'accertamento dell'handicap (art. 4 L. 104/92), protocollata agli atti, è stata riconosciuta: "portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92"
- che il suddetto verbale, ha previsto la revisione per il mese di gennaio 2027

#### LETTI

- l'art. 3 del D. Lgs. n. 105 del 30.06.2022 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104" secondo il quale all'art. 33 della L.104/92, il comma 3 è sostituito dal seguente: "*il lavoratore dipendente ha diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro*";

- L'art. 3 comma 2 che prevede che “ *La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.*”

**CONSIDERATO** che il Decreto Legislativo n. 105/2022, nel riformulare il comma 3 dell'art. 33 della L. n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell'assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo comma e che, pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 105/2022), fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro;

**RICHIAMATA** la circolare INPS n. 39 del 04/04/2023 che, al riguardo, recita: “*Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l'intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l'istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente*”;

**CONSIDERATO** che, dalla documentazione presentata, nel caso di specie, il beneficio richiesto dal dipendente comunale rientra tra le previsioni di cui all'articolo 33, comma 3, della L. n. 104/1992 e che, come indicato nel citato verbale, tale riconoscimento dovrà essere sottoposto a revisione;

**ATTESO** che il dipendente in parola ha dichiarato di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche e rettifiche da parte dell'ASL, sulla gravità dell'handicap relativa al familiare per cui sono concessi i benefici;

**RILEVATO** che l'istanza del dipendente in parola è accoglibile, in quanto sufficientemente motivata e documentata, per cui occorre riconoscere allo stesso

- il diritto alla fruizione di tre giorni di permesso retribuito mensili, ai sensi di quanto disposto dal vigente art. 33, comma 3 della Legge n. 104/92, in via alternativa con il coniuge, fermo restando il limite complessivo di tre giorni (D.Lgs. n° 105/2022), con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;
- il diritto, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

**ACCERTATA** la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti del presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata;

**DICHIARATA**, altresì,:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6,7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti;
- il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio aziendale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000;  
**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165/2001;  
**VISTA** la Legge 104/1992;

### **DETERMINA**

1. Accogliere l'istanza del 22/04/2026, acquisita al protocollo con n. 1748 del dipendente richiedente e, per effetto, riconoscere allo stesso la possibilità di fruire per la propria assistita, in via alternativa con in coniuge, ai sensi di quanto disposto dal vigente art. 33, comma 3 della legge 104/92, di tre giorni di permesso mensile retribuito e ai sensi del comma 2, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino ;
2. Dare atto che il verbale della Commissione Medica dell'ASL di Ciriè (L.104/92, art. 20 L. 102/2009), per l'accertamento dell'handicap (art. 4 L. 104/92), nella seduta definitiva del 21/01/2026, rilasciato al disabile in questione, ha previsto la revisione per il mese di gennaio 2027;
3. Far carico al dipendente di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto, da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni
4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. Disporre la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line di questo Comune;
6. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza, stante la necessità di consentire alla dipendente, la fruizione dei permessi in questione.
7. Inserire la presente determinazione nel Fascicolo personale del dipendente comunale di cui si discute;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI  
GENERALI**

Firmato digitalmente  
Tirelli Chiara